

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente, conseguenze

Qualora con opposizione a decreto ingiuntivo venga eccepita l'incompetenza territoriale del Giudice adito, qualora detta eccezione venga accolta, il decreto ingiuntivo, emesso dunque da giudice incompetente, deve essere dichiarato nullo. La pronuncia che dichiara detta nullità ha forma di sentenza. La domanda di pagamento può comunque essere tempestivamente riassunta avanti al Tribunale territorialmente competente.

Tribunale di Milano, sentenza del 25.10.2018

...omissis...

Con tempestiva citazione la *omissis* si opponeva al decreto ingiuntivo *omissis* emesso *omissis* dal Tribunale di Milano, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito e nel merito l'insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato.

Si costituiva *omissis* chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.

Il G.I. rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e disponeva ex all'art. 183,VI c.p.c.: all'esito rimetteva la causa in decisione assegnando i termini di legge per le difese finali (che tuttavia non venivano depositate né dall'opponente né dall'opposta).

Pare al Tribunale che l'eccezione di incompetenza del giudice adito risulti fondata.

Le difese dell'opponente si dilungano in relazione al "forum destinatae solutionis" coincidente con quello in cui ha sede la Tesoreria dell'ente pubblico debitore (quindi con il domicilio del debitore).

Anche se una parte della giurisprudenza della S.C. aveva ritenuto che, a seguito della riforma avviata con D.lvo 502/92 le neo costituite ASL avessero cessato di essere organi strumentali del Comune, per divenire soggetti di diritto privato, cui è applicabile il disposto di cui all'art. 1182,III c.c. (cfr. Cass. 2558/07), tale orientamento è stato superato da sentenza più recenti. Invero, secondo l'orientamento ormai prevalente quando sia convenuta in giudizio una Pubblica Amministrazione non statale alla quale sia però applicabile, come nel caso delle USL, la normativa sulla contabilità dello Stato, il forum destinatae solutionis va individuato nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore (Cass. 25030/11). Va peraltro considerato che lo speciale "forum destinatae solutionis" della sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, operante per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di una P.A. non statale (nella specie una USL) alla quale sia applicabile la normativa sulla contabilità di Stato, non ha natura di foro esclusivo e, quindi, inderogabile, ma rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ. (Cass. 7514/05 ord.). Ora, è pacifico che il convenuto (sostanziale) che eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere contestare la competenza del giudice adito sotto tutti i profili. In concreto, pur avendo l'opponente sottolineato l'incompetenza sotto i profili del foro della sede della pubblica amministrazione ex art. 25 c.p.c. e, come già rilevato quello del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, dedica solo un accenno al fatto che la fonte dell'obbligazione è l'accreditamento con il SSN della cedente del credito, che ha sede a Torre Annunziata (ed ivi ha erogato le prestazioni convenzionate). La stessa ricorrente ha peraltro prodotto, fin dal fascicolo monitorio e quale fonte del credito ceduto, i contratti di accreditamento con la cedente, stipulati a Torre Annunziata.

Pertanto pare al Tribunale che possa ritenersi compiutamente svolta l'eccezione di incompetenza territoriale, e che tutti i criteri concorrenti indichino l'incompetenza del giudice adito.

In conclusione, il decreto ingiuntivo, emesso da giudice incompetente, deve essere dichiarato nullo (per tale motivo la presente pronuncia ha forma di sentenza).

La domanda di pagamento, comunque tempestivamente proposta con ricorso ex art. 633 c.p.c. può quindi essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza avanti al Tribunale di Torre Annunziata, indicato dall'opponente (anche se concorrente con quello di Nola) territorialmente competente. Le spese del presente giudizio di opposizione (che chiude la fase avanti a questo giudice) debbono quindi essere poste a carico dell'opposta *omissis* s.r.l, nella misura qui liquidata di euro 4.690,00 (considerato che il merito non è stato esaminato e subisce prorogatio), oltre accessori di legge.

PQM

In accoglimento dell'opposizione proposta da *omissis*: dichiara nullo il decreto ingiuntivo 9630/17 del Tribunale di Milano, emesso da giudice incompetente; assegna termine di tre mesi per la riassunzione della domanda di condanna avanti al Tribunale di Torre Annunziata; condanna *omissis* s.r.l. a rifondere all'opponente le spese di lite, come sopra liquidate in euro 4.690,00, oltre accessori di legge.

www.LaNuovaProceduraCivile.com